SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 676-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Questa Assemblea ha approvato in data 25 giugno 1980 il disegno di legge n. 791 relativo all'adesione italiana ai Protocolli per la quarta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971.

Per i contenuti dell'Accordo e l'*iter* delle successive proroghe, appare pertanto opportuno al relatore rinviare a quanto già esposto nella relazione scritta che accompagnava il già citato disegno di legge n. 791, oggi legge n. 342 dell'8 luglio 1980.

Occorre, invece, ripetere che il trascorrere del tempo, rende sempre più grave l'inadempienza dell'Italia che è in arretrato nella fornitura di cereali, per gli anni dal 1972 al 1979, per circa 500.000 tonnellate.

In attesa, pertanto, di ottenere dal Governo precise informazioni sui tempi — che ci si auspica brevissimi — entro i quali si prevede di recuperare al nostro Paese una posizione di piena regolarità, la Commissione affari esteri, auspicando una celere conclusione del negoziato per il rinnovo dell'Accordo internazionale sul grano, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame nel testo da essa proposto che recepisce i rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

MARCHETTI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

A) sul disegno di legge:

6 maggio 1980

La Commissione, esaminati congiuntamente i due disegni di legge, che disciplinano analoga materia, esprime, per quanto di sua competenza, parere contrario sul disegno di legge n. 676 e parere favorevole sul disegno di legge n. 791, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha tratto occasione dall'esame dei disegni di legge in titolo, nonchè dei disegni di legge nn. 687 e 813, per riconsiderare alcuni problemi applicativi posti dall'articolo 10 della legge n. 468 del 1978, riguardanti in modo particolare l'ambito e le condizioni di operatività del sesto comma dell'articolo anzidetto, sui quali alcuni recenti orientamenti espressi dalla stessa Commissione bilancio, avevano dato luogo a divergenti valutazioni da parte di codesta Commissione di merito, destinataria dell'attività consultiva.

La questione riesaminata in via preliminare — più direttamente collegata con la redazione delle clausole di copertura dei disegni di legge nn. 687 e 813 — è quella dei limiti e delle condizioni di validità delle coperture che utilizzano, per finalità diverse da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali, accantonamenti preordinati per l'esercizio immediatamente precedente a quello in corso.

Si ricorda che il citato sesto comma dell'articolo 10 stabilisce che « la copertura finanziaria, nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzione di capitoli di spesa o di accantonamenti di fondi speciali, relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio ».

Il riferimento nella norma all'elemento del non perfezionamento dell'*iter* del provvedimento entro l'esercizio presuppone necessariamente, a giudizio della Commissione, che sia stato almeno presentato al Parlamento il relativo disegno di legge con il quale si intende utilizzare per la copertura o un accantonamento già preordinato per il medesimo scopo o (in tutto o in parte) un accantonamento destinato ad altra finalità o maggiori o nuove entrate o riduzioni di capitoli di spesa, come in particolare nei casi in esame; la presentazione del disegno di legge entro l'esercizio finanziario viene pertanto considerata la prima condizione, minima ma necessaria, per far scattare quell'effetto di prenotazione delle risorse che consente di considerare valida la copertura anche per l'esercizio successivo e sempre che il relativo provvedimento entri in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

Ove invece non ricorra la condizione minima testè indicata, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 le risorse non utilizzate (e quindi non prenotate) costituiscono a tutti gli effetti economie di spesa che non pos-

sono in alcun modo, a giudizio della Commissione bilancio, essere ulteriormente utilizzate come copertura.

Considerato pertanto che entrambi i disegni di legge in esame adottano un identico dispositivo di copertura (capitolo 4532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1979), ma che il disegno di legge n. 676 è stato presentato al Parlamento il 25 gennaio 1980, mentre il disegno di legge n. 791 è stato presentato il 26 dicembre 1979 (atto Camera n. 614), la Commissione bilancio, per le considerazioni esposte in precedenza, ritiene che le condizioni previste dal sesto comma dell'articolo 10 ricorrano solo per il disegno di legge n. 791, sul quale esprime parere favorevole, ma che esse non ricorrano per il disegno di legge n. 676, sul quale esprime pertanto parere contrario.

B) **su emendamenti:**

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato l'emendamento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.